

L'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il regime dell'**adempimento collaborativo** mira a **ridefinire il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e Impresa**, promuovendo la **trasparenza e la collaborazione reciproca**. In questo contesto, il tradizionale controllo fiscale (ex post e di natura indagatoria) viene sostituito da un colloquio preventivo e continuo, costituendo di fatto una collaborazione tra gli Uffici Finanziari e il contribuente per **favorire la certezza fiscale**.

A fronte dei maggiori oneri organizzativi e dei costi di gestione sono previsti **significativi benefici fiscali**.

Grazie agli interventi normativi più recenti, il regime risulta oggi sensibilmente più attrattivo rispetto al passato e si rivolge a una **platea di contribuenti destinata ad ampliarsi progressivamente** nei prossimi anni.

Benefici

L'interlocuzione con l'Agenzia

L'adesione al regime consente un confronto costante e preventivo con l'Agenzia delle Entrate. Nella fase iniziale vengono definite le soglie di materialità, quantitative e qualitative, che delimitano i casi soggetti agli obblighi di collaborazione e trasparenza e le modalità di gestione delle comunicazioni fiscali.

I rischi fiscali **non significativi** non richiedono una preventiva comunicazione all'Agenzia, mentre quelli **significativi** devono essere obbligatoriamente condivisi. In tali casi, l'interlocuzione può avvenire tramite:

- **Interpello abbreviato**, obbligatoriamente preventivo, con tempi di risposta più rapidi rispetto all'ordinario;
- **Comunicazioni di rischio**, anche non preventive.

Nella prassi, le comunicazioni di rischio sono lo strumento più utilizzato, grazie alla loro maggiore flessibilità e alla possibilità di riguardare anche fattispecie prive di obiettiva incertezza interpretativa. In ogni caso, il confronto deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione.

A seguito delle comunicazioni, l'Agenzia fornisce riscontro oppure, nel caso dell'interpello abbreviato, opera il silenzio-assenso. È inoltre previsto un ravvedimento "guidato" in caso di adeguamento alle indicazioni ricevute e l'obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'adozione di atti sfavorevoli.

In caso di risposta negativa, il contribuente può mantenere una posizione di dissenso senza incorrere in sanzioni, purché non disattenda sistematicamente le indicazioni dell'Agenzia. L'adesione al regime attribuisce infine lo status di contribuente "virtuoso", trasformando il controllo fiscale da successivo a preventivo.

Il regime premiale

Sotto il profilo premiale, il regime prevede la **non applicazione delle sanzioni** amministrative in presenza di comunicazioni tempestive ed esaurienti dei rischi fiscali **significativi**, nonché la **riduzione delle sanzioni** nei casi di rischi **non significativi**. È altresì prevista l'**esclusione della rilevanza penale** del reato di dichiarazione infedele per le violazioni dipendenti da rischi fiscali correttamente comunicati, a condizione che il comportamento del contribuente sia esattamente corrispondente a quanto rappresentato e in assenza di condotte simulatorie o fraudolente. Ulteriori benefici riguardano l'**esonero dalla prestazione di garanzie** per i rimborsi d'imposta, la **riduzione di due anni dei termini di accertamento** (estendibili a tre in caso di visto pesante), la **risoluzione ex ante di questioni interpretative** su elementi di fatto, la **sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative fino alla definitività dell'accertamento** e **benefici reputazionali**.

Chi può accedere al regime

Il regime di adempimento collaborativo è riservato alle imprese che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

- 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
- 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
- 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

La verifica dei requisiti dimensionali avviene assumendo come parametro di riferimento il valore più elevato tra i ricavi o il volume d'affari conseguiti nei tre anni precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda.

L'accesso al regime è consentito anche ai contribuenti appartenenti a un medesimo **gruppo di imprese**, a condizione che almeno uno dei soggetti del gruppo possieda i requisiti dimensionali previsti dalla norma e che il gruppo nel suo complesso adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework*), certificato da un professionista indipendente.

Possono inoltre aderire al regime, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi, i contribuenti che **danno esecuzione** alla risposta dell'Agenzia delle Entrate **a un'istanza di interpello sui nuovi investimenti**, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs. 128/2015.

Con riferimento ai partecipanti a un **Gruppo IVA**, qualora uno di essi opti per il regime di adempimento collaborativo, tale regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA, anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA sia stata esercitata da un soggetto già aderente al regime. L'estensione resta tuttavia subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo a ciascun partecipante. Ne consegue che ogni soggetto appartenente al Gruppo IVA è tenuto a presentare una specifica istanza di ammissione al regime.

Requisiti d'accesso

Elemento centrale per l'adesione al regime è l'adozione di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework*, in sigla "TCF"), inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

Tale sistema deve consentire:

- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- l'adozione di procedure idonee a individuare e gestire i rischi fiscali;
- la previsione di meccanismi correttivi in caso di carenze;
- una **mappatura dei rischi fiscali** relativi ai processi aziendali, inclusi quelli derivanti dai principi contabili applicati.

Il sistema deve essere predisposto e aggiornato in coerenza con le **linee guida dell'Agenzia delle Entrate** e con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.

Il TCF **deve essere certificato** da professionisti indipendenti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in possesso di specifica professionalità, anche con riguardo alla conformità ai principi contabili.

La domanda di ammissione al regime

L'adesione al regime avviene mediante presentazione di apposita domanda telematica utilizzando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. Verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e l'efficacia del TCF, l'Agenzia comunica l'ammissione al regime entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Il codice di condotta

Il regime di adempimento collaborativo prevede obblighi reciproci tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve adottare un TCF efficace e certificato, operare con trasparenza e comunicare tempestivamente i rischi fiscali. L'Agenzia valuta il sistema di controllo in modo proporzionato, favorisce il confronto preventivo e semplifica gli adempimenti. Gli impegni sono disciplinati dal **codice di condotta** MEF 29 aprile 2024 e vincolano le parti dal periodo d'imposta di adesione.

Adesione, rinnovo, durata e revoca

Il regime si applica a partire dal periodo d'imposta in cui è presentata la domanda e si rinnova tacitamente, salvo espressa rinuncia. L'Agenzia delle Entrate può disporre l'esclusione dal regime in caso di perdita dei requisiti o di inosservanza degli impegni assunti, previa instaurazione del contraddittorio e, nei casi previsti, di un periodo transitorio di osservazione.

Il Tax Control Framework volontario

I contribuenti che non possiedono i requisiti per l'accesso al regime possono comunque optare per l'adozione di un sistema di controllo del rischio fiscale (TCF), con effetti e benefici specifici ma minori rispetto al regime dell'adempimento spontaneo in termini sanzionatori e penali.

Inoltre, è prevista un'interlocuzione limitata con l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente tramite le ordinarie forme di interpello, circoscritta alle sole questioni di obiettiva incertezza interpretativa.

Aggiornato al 9 marzo 2026